

CITTA' DI
VENEZIA

Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche e Valutazioni Ambientali
Servizio Rifiuti, Biodiversità, Aria e Clima

Data e n. rep ordinanza da timbro informatico

OGGETTO: Disposizioni relative alla gestione e utilizzo degli impianti termici, regolamentazione dei falò tradizionali, barbecue, fuochi d'artificio e combustioni all'aperto.

IL DIRIGENTE

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Richiamati:

la Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;

il d.lgs. n. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 06/06/2017 che approva il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;

Considerato che:

il 13 marzo 2024 la Commissione europea, ai sensi dell'art 260 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha imputato allo Stato italiano di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10;

il d.l. 131 del 16 settembre 2024 (convertito con Legge n. 166/2024), al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea, ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria;

il 15 aprile 2025 è stato approvato con DGRV n. 377/2025 l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);

Dirigente: Massimo Gattolin
Responsabile del Servizio: Claudia Ferrari
Responsabile Istruttoria: Sebastiano Varponi
Sede di Venezia – San Marco 4023– 30124 - Venezia

Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento Ue 2016/679

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 72992 del 20/10/2025

CITTÀ DI
VENEZIA

Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche e Valutazioni Ambientali
Servizio Rifiuti, Biodiversità, Aria e Clima

la Direttiva 91/676/CEE («Nitrati») recepita con d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (art. 92) e il DM 25 febbraio 2016 disciplinano lo spandimento di liquami zootecnici e la copertura delle vasche di stoccaggio in ambito agricolo;

Dato atto che:

nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 4 giugno 2025, la Regione Veneto ha presentato le misure e le azioni operative di divieto e limitazione che sono elencate nell'Allegato A1 del P.R.T.R.A., da modularsi su quattro gradi di allerta in base ai livelli di concentrazione di polveri sottili registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV:

- livello di allerta 0 - verde: sempre attivo nel periodo di validità della presente ordinanza anche senza superamenti del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10;
- livello di allerta 1 - arancio: si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamenti del valore di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
- livello di allerta 2 - rosso: si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamenti del valore di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
- livello di allerta 2 - rosso prolungato: si attiva al secondo bollettino rosso consecutivo misurato o previsto, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);

la stazione di riferimento per il Comune di Venezia è quella definita di "fondo urbano" denominata "Bissuola";

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio, rosso e rosso prolungato, invierà ai Comuni della Città Metropolitana di Venezia una e-mail informativa, che verrà diramata dal Comune tramite un comunicato stampa e pubblicata nel sito istituzionale;

l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro al livello verde da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso o rosso prolungato), vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10) tenendo conto della previsione meteorologica e modellistica delle condizioni atmosferiche;

in data 2 luglio 2025 si è tenuto un incontro del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Città Metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le indicazioni ai Comuni ed è stato ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. del 04/06/2025;

Dirigente: Massimo Gattolin
Responsabile del Servizio: Claudia Ferrari
Responsabile Istruttoria: Sebastiano Varponi
Sede di Venezia – San Marco 4023– 30124 - Venezia

Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento Ue 2016/679

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 72992 del 20/10/2025

CITTÀ DI
VENEZIA

Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche e Valutazioni Ambientali
Servizio Rifiuti, Biodiversità, Aria e Clima

in data 18 settembre 2025 si è tenuto un ulteriore incontro del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Città Metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le indicazioni ai Comuni afferenti.

Richiamati:

il d.lgs. n. 155/2010 "Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i "Norme in materia ambientale";

il DPR n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del d.lgs. n. 192/2005, in particolare l'art. 5 comma 1";

la DGRV n. 122/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali";

il d.m. n. 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide" che introduce la classificazione ambientale dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;

l'art. 33 della Legge Regionale n. 33/1985 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;

l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

la Deliberazione n.184 del 10 ottobre 2024 della GIUNTA COMUNALE "Convalida delle ordinanze valide fino al 30 aprile 2025 relative alle misure straordinarie per il contenimento degli inquinanti atmosferici approvate con D.G. 278/2023 e linee di indirizzo per la successiva stagione 2025-2026".

ORDINA

A. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI

Per il periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:

A1. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

Dirigente: Massimo Gattolin
Responsabile del Servizio: Claudia Ferrari
Responsabile Istruttoria: Sebastiano Varponi
Sede di Venezia – San Marco 4023– 30124 - Venezia

Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento Ue 2016/679

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 72992 del 20/10/2025



Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche e Valutazioni Ambientali
Servizio Rifiuti, Biodiversità, Aria e Clima

- **17°C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- **19°C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi, di culto e scolastico, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

A2. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe **3 stelle** (classificazione introdotta con d.m. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.

In caso di **LIVELLO DI ALLERTA 1 - ARANCIO** e **ALLERTA 2 - ROSSO**:

A3. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

- **17 °C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- **18 °C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi, di culto e scolastico, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;

Dirigente: Massimo Gattolin
Responsabile del Servizio: Claudia Ferrari
Responsabile Istruttoria: Sebastiano Varponi
Sede di Venezia – San Marco 4023– 30124 - Venezia

Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento Ue 2016/679

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
REPRODUCTION OF THIS DOCUMENT IS PROHIBITED WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE
PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 72992 del 20/10/2025

CITTÀ DI
VENEZIA

Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche e Valutazioni Ambientali
Servizio Rifiuti, Biodiversità, Aria e Clima

- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

A4. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe **4 stelle** (classificazione introdotta con d.m. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.

TUTTO L'ANNO

A5. Obbligo di chiusura delle porte degli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili e degli edifici con accesso aperto al pubblico, per evitare le dispersioni energetiche durante l'accensione di impianti termici, anche quando quest'ultimi sono utilizzati per la climatizzazione estiva. Sono esclusi gli edifici dotati di barriere d'aria o fisiche funzionanti e atte a limitare lo scambio termico tra interno ed esterno.

A6. Obblighi in caso di installazione di impianti a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet):

- i generatori di potenza \leq a 35 kW dovranno essere classificati **4 stelle o superiori** e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a **25 mg/Nm³**;
- i generatori di potenza $>$ a 35 kW dovranno essere classificati **4 stelle o superiori** e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a **15 mg/Nm³**;

A7. Obbligo di utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet di alta qualità classe A1 certificato UNI EN ISO 17225-2 come descritto nell'ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera d) del d.lgs n. 152/2006

B. FALÒ TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D'ARTIFICIO

Per il periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:

B1. Divieto di accensione di **falò** tradizionali e **fuochi d'artificio** classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del d.lgs. n. 123/2015 art.3 c.2 lettera a). Sono consentiti massimo **due eventi** (complessivi), solo se promossi od organizzati dal Comune e solo in occasione di festeggiamenti tradizionali.

Nelle more di eventuali ulteriori disposizioni del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), il numero dei falò tradizionali accesi nel periodo dell'Epifania (I° Evento) non potrà essere superiore al numero di falò autorizzato o organizzato dal Comune la scorsa stagione (10), tenuto conto dell'estensione ed articolazione del territorio comunale; analogamente i fuochi d'artificio non potranno essere in

Dirigente: Massimo Gattolin
Responsabile del Servizio: Claudia Ferrari
Responsabile Istruttoria: Sebastiano Varponi
Sede di Venezia – San Marco 4023– 30124 - Venezia

Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento Ue 2016/679

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 72992 del 20/10/2025

CITTA' DI
VENEZIA

Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche e Valutazioni Ambientali
Servizio Rifiuti, Biodiversità, Aria e Clima

numero superiore a quanto autorizzato o organizzato dal Comune la scorsa stagione a Capodanno (II° Evento).

B.2 L'accensione del falò tradizionale, dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge utilizzando solo legna naturale in quantità non superiore ai tre steri (3 mc circa), priva di vernici, colle, impregnanti o altri trattamenti ed escludendo tutte le altre tipologie di materiali (plastica, gomma e simili). A manifestazione conclusa, dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei focolai.

In caso di ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:

B3. Divieto di effettuare falò tradizionali, fuochi d'artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del d.lgs. n. 123/2015 art.3 c.2 lettera a) e barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella). Sono esclusi dal divieto solo i barbecue all'aperto in ambito privato e non afferenti ad attività economiche.

C. COMBUSTIONI ALL'APERTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI

Per il periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026

C1. Divieto di effettuare combustioni all'aperto di piccoli cumuli vegetali (ex art. 182 comma 6-bis del d.lgs. n. 152/2006), in ambito privato, di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali).

CONDIZIONI GENERALI DELL'ORDINANZA

VALIDITÀ':

Dal 01/10/2025 al 30/09/2026, salvo quanto sopra diversamente disciplinato

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del d.lgs. n. 267/2000, da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. n. 689/1981.

Il Comando di Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

PUBBLICAZIONE

Dirigente: Massimo Gattolin
Responsabile del Servizio: Claudia Ferrari
Responsabile Istruttoria: Sebastiano Varponi
Sede di Venezia – San Marco 4023– 30124 - Venezia

Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento Ue 2016/679

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 72992 del 20/10/2025

CITTA' DI
VENEZIA



Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche e Valutazioni Ambientali
Servizio Rifiuti, Biodiversità, Aria e Clima

Il presente provvedimento sia notificato e affisso all'Albo Pretorio, diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni e pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Venezia, ai fini della sua ampia diffusione per tutto il tempo di validità dello stesso.

Il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando di Polizia Locale;
- ULSS3 competente per territorio;
- ARPAV Dipartimento Provinciale;
- Prefettura;
- Questura;
- Polizia di Stato;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Guardia di Finanza;
- Regione Veneto;
- Città Metropolitana di Venezia.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
Massimo Gattolin^()*

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter l.lgs 7/3/2005 n.82.*

Dirigente: Massimo Gattolin
Responsabile del Servizio: Claudia Ferrari
Responsabile Istruttoria: Sebastiano Varponi
Sede di Venezia – San Marco 4023– 30124 - Venezia

Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento Ue 2016/679

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 72992 del 20/10/2025